

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015**

I co. 54 - 89 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 istituiscono un nuovo regime fiscale agevolato che costituisce il regime naturale applicabile, a decorrere dall'1.1.2015, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, d'arte o professione in possesso dei requisiti di seguito delineati.

### **REQUISITI D'ACCESSO E PERMANENZA:**

Per accedere al nuovo regime occorre che, al contempo, nell'anno precedente:

- i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non siano superiori ai limiti indicati nella tabella allegata in calce, diversi a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata (variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro);
- non siano sostenute spese complessivamente superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, borse di studio, erogazioni ad associati in partecipazione, compensi erogati ai familiari;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia superiore a 20.000,00 euro; in pratica si deve controllare lo stock di beni strumentali posseduti al termine di ogni esercizio. Sono esclusi dal limite dei 20.000,00 euro i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili; i beni ad uso promiscuo (ad es. autovetture, telefoni cellulari, ecc.) si considerano nella misura ridotta del 50%, mentre per i beni in locazione, noleggio o comodato si considera il valore normale degli stessi;
- i redditi conseguiti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati; tale verifica di prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato, oppure se la somma dei redditi d'impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede 20.000,00 euro.

L'utilizzo del nuovo regime è precluso ai soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione di quelli che siano residenti in uno degli Stati membri dell'UE o dello SEE e producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (di cui all'art. 10 comma 1 n. 8 del DPR 633/72), o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all'art. 53 comma 1 del DL 331/93);
- esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR).

Durata del regime e fuoriuscita dallo stesso:

- non esiste alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfetario. Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

### **ADEMPIMENTI IVA:**

- il contribuente emette fatture senza applicazione dell'IVA ed è quindi esentato da tutti gli obblighi dichiarativi connessi. A tal fine deve indicare in fattura la normativa di riferimento.
- il contribuente, di conseguenza, non ha diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti che costituirà pertanto un costo deducibile (il costo in pratica sarà costituito dal totale fattura anziché dall'imponibile);
- le eventuali cessioni intracomunitarie di beni effettuate dal contribuente NON sono considerate cessioni INTRA, ma cessioni interne (ex art. 41 comma 2 bis DL 331/93);
- le eventuali prestazioni di servizi ex art. 7 ter DPR 633/72 rese a soggetti esteri non sono considerate operazioni intracomunitarie, ma operazioni interne;
- gli eventuali acquisti intracomunitari non sono soggetti ad IVA entro la soglia di 10.000,00 euro annui (tali acquisti saranno assoggettati ad IVA nel Paese di provenienza secondo l'art. 38 comma 5 lettera c DL 331/93). Gli acquisti effettuati da soggetti che nell'anno precedente hanno superato la suddetta soglia o quelli effettuati successivamente al superamento sono soggetti ad IVA; in questo caso il contribuente ha l'obbligo di integrazione della fattura del fornitore con l'IVA, di versamento della stessa entro il 16 del mese successivo e di predisposizione degli elenchi INTRA;
- le eventuali prestazioni di servizi ex art. 7 ter DPR 633/72 ricevute da soggetti esteri sono prestazioni territorialmente rilevanti in Italia e pertanto il contribuente, a seconda che il prestatore sia UE o extra UE, deve rispettivamente integrare la fattura o emettere autofattura esponendo l'IVA e versare il tributo entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- le eventuali importazioni ed esportazioni seguono le normali regole previste dal DPR 633/72; in ogni caso il contribuente non può avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta prevista ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c e comma 2 DPR 633/72;
- il contribuente è esentato dalla presentazione del cosiddetto "spesometro" e della comunicazione "black list";
- il contribuente, non applicando l'IVA sulle fatture di vendita, qualora l'importo delle stesse sia superiore ad euro 77,47 deve apporre sull'originale una marca da bollo di 2,00 euro.

### **ADEMPIMENTI IMPOSTE DIRETTE:**

- il reddito imponibile viene determinato forfaitariamente tramite l'applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta (vedi Tabella allegata in calce); in pratica sono irrilevanti le spese effettivamente sostenute dal contribuente;
- il reddito viene calcolato secondo il principio di cassa indipendentemente se il contribuente è un lavoratore autonomo (professionista) o meno;
- se il contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d'impresa, se l'attività che inizia ad esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo o qualora prosegua un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto l'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti nella tabella allegata in calce, lo stesso ha diritto ad una riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi tre anni di attività;

- il contribuente è soggetto, in sostituzione dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP, ad un'imposta sostitutiva pari al 15% da applicare al reddito imponibile al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d'imposta;
- il contribuente emette fatture senza l'applicazione di ritenuta d'acconto secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 67 della legge di stabilità 2015;
- il contribuente è esonerato dagli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta in base all'art. 1 comma 69 della legge di stabilità 2015; in pratica non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, procacciamento d'affari, ecc. Pertanto il contribuente NON deve effettuare la ritenuta, versarla, rilasciare la relativa certificazione e presentare il modello 770;
- il contribuente è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili;
- il contribuente è escluso dall'ambito di applicazione dei parametri e degli studi di settore;
- il contribuente se non ha redditi di altra natura (lavoro dipendente, redditi fondiari, redditi di capitale, ...) non può usufruire delle deduzioni/detraioni ai fini IRPEF (spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, ...).

### **REGIME CONTRIBUTIVO:**

Per artigiani e commercianti è prevista, inoltre, un'agevolazione opzionale ai fini della determinazione dei contributi previdenziali. Tali soggetti, infatti, possono decidere di determinare la contribuzione dovuta sul reddito d'impresa effettivamente prodotto senza tener conto dei minimali contributivi. In sostanza possono scegliere di non versare i contributi fissi e pagare solo i contributi in percentuale al reddito realmente prodotto.

**Tabella (Limite ricavi / compensi – coefficiente di redditività)**

<b>Attività</b>	<b>Codice attività ATECO</b>	<b>Limite ricavi/compensi</b>	<b>Coefficiente di redditività</b>
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	Altri	20.000	67%